



ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“ELETTRA” AMICI DEL LICEO G. MARCONI DI FOLIGNO

In data 27/06/2014, alle ore 17.00 in FOLIGNO, via Isolabella, 1 si sono riuniti i Signori:

Cognome e Nome	Luogo e Data di Nascita	Residenza	Codice Fiscale
Aceto Maria Antonietta	Mannedorf (Svizzera) 19.04.1972	Via Sestriere, 8 06034 FOLIGNO	CTAMNT72D59Z133H
Ciancaleoni Tecla	Foligno 23.08.1961	Via Aspromonte, 17 06034 FOLIGNO	CNCTCL61M63D653F
D'Agata Massimiliano	Foligno 24.12.1970	Via Bulagatio, 13 06100 PERUGIA	DGTMSM70T24D653F
Fava Giampiero	Foligno 19.08.1962	Via Santocchia, 61 06034 FOLIGNO	FVAGPR62M19D653S
Iadanza Marinunzia	Napoli 18.12.1958	Via Oslavia, 79 06034 FOLIGNO	DNZMNN58T58F839N
Mauro Emanuela	Foligno 23.11.1994	Via Aspromonte, 17 06034 FOLIGNO	MRAMNL94S63D653D
Picone Federica	Foligno 06.04.1969	Via XX Settembre, 75 06034 FOLIGNO	PCNFRC69D46D653Q
Sebastiani Maria Paola	Foligno 29.03.1964	Via Dante, 5 06034 FOLIGNO	SBSMPL64C69D653C
Trasciatti Paolo	Foligno 03.04.1965	Via Crispoldi, 2 06038 SPELLO	TRSPLA65D03D653W
Vedda Calogero Emanuele	Foligno 13.12.1961	Via dei Martiri, 1 06034 FOLIGNO	VDDCGR61T13D653S
Zaffini Vladimiro	Spoletto 20.02.1959	Via Oslavia, 79 06034 FOLIGNO	ZFFVDM59B20I921H
Zamboni Edi	Bolzano 10.06.1957	Loc. Castelluccio, 8 06039 TREVISO	ZMBDEI57H50A952Z
Zampolini Rita	Foligno 25.09.1964	Via Altolina, 15 06034 FOLIGNO	ZMPRTI64P65D653S

Per costituire un'associazione non a fini di lucro di cui agli artt. 36 e ss. del Codice Civile, ai sensi della L. n. 383/2000 e della Legge Regionale n. 22/2004.

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Rita Zampolini la quale accettando l'incarico, nomina quale segretario ed estensore del presente verbale la sig.ra Tecla Ciancaleoni. Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione non a fini di lucro. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di

solidarietà sociale. L'associazione si costituisce come scopo di sostenere in ambito scolastico ed extrascolastico attività culturali, formative ed artistiche, sportive e ricreative che amplino l'offerta formativa in favore degli studenti del liceo G. Marconi, come meglio dettagliato nello statuto.

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dello Statuto, che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Lo statuto stabilisce inoltre che le prestazioni dei soci sono gratuite e non possono essere remunerate in alcun modo, salvo il rimborso delle spese sostenute ed idoneamente documentate. Le cariche elettive sono svolte a titolo gratuito. L'associazione potrà aderire ad altre associazioni o organizzazioni che a livello nazionale perseguano gli stessi obiettivi.

L'assemblea delibera inoltre che l'Associazione venga denominata "ELETTRA" AMICI DEL LICEO G. MARCONI DI FOLIGNO e che la sua sede legale venga posta a FOLIGNO in Via ISOLABELLA 1. Infine si passa alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo che si compone di sette membri.











Vengono così, all'unanimità eletti:

ZAMPOLINI RITA	Presidente;
IADANZA MARINUNZIA	Vicepresidente;
VEDDA CALOGERO EMANUELE	Tesoriere;
CIANCALEONI TECLA	Segretario;
D'AGATA MASSIMILIANO	Consigliere;
FAVA GIAMPIERO	Consigliere;
TRASCIATTI PAOLO	Consigliere.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 20.30.

Il presente atto, formato da due pagine, viene letto, approvato e sottoscritto.

Foligno 27 giugno 2014



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ELETTRA" AMICI LICEO G. MARCONI DI FOLIGNO

ART. 1) 1. E' costituita l'Associazione denominata "ELETTRA" AMICI LICEO G. MARCONI DI FOLIGNO (di seguito "Associazione").

ART. 2) 1. L'Associazione ha sede legale a FOLIGNO, Via ISOLABELLA 1 ed ha durata a tempo indeterminato.


2. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) 1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore degli associati e di terzi. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

2. In particolare l'Associazione si prefigge di svolgere le seguenti finalità:

- a. finanziare attività e progetti proposti dal Liceo G. Marconi di Foligno (di seguito "Liceo") e/o dall'Associazione, con finalità solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali degli studenti;
- b. contribuire a predisporre un adeguato modello informativo e di protocollo attuativo per favorire gli scambi culturali con studenti e paesi esteri in conformità con la legislazione vigente e il POF (Piano dell'offerta formativa) in essere presso il Liceo;
- c. favorire la creazione di rapporti con persone che, dopo il diploma, si sono realizzate nei diversi campi delle professioni o nel vasto mondo della cultura e della società;
- d. promuovere e implementare, anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni, attività che favoriscano iniziative culturali, sportive, dibattiti, convegni e viaggi, anche istituendo premi e borse di studio;
- e. affiancare l'attività scolastica istituzionale, con incontri, cicli di conferenze, mostre, pubblicazioni;
- f. organizzare conferenze e dibattiti per orientare e preparare le scelte di studio e del mondo del lavoro e delle professioni degli alunni del liceo, anche mediante il contributo di ex alunni, di docenti, di professionisti;
- g. promuovere lo studio e la divulgazione del vissuto e del tessuto storico del Liceo, contribuendo, quindi, all'acquisto di idonei strumenti di archiviazione, di elaborazione dei dati, di conoscenza e di pubblicazione;



- 
- h. promuovere la concreta applicazione degli studi scientifici, anche con l'elaborazione e finanziamento di progetti volti alla modernizzazione tecnologica della scuola;
 - i. assolvere la funzione sociale di promuovere il diritto allo studio in ogni sua forma sostenendo in ambito scolastico ed extrascolastico attività culturali, formative ed artistiche, sportive e ricreative che amplino l'offerta formativa in favore degli studenti del Liceo;
 - j. promuovere la qualità dell'educazione e della formazione culturale degli studenti del Liceo mediante la partecipazione diretta alla vita del Liceo. A tal fine, migliorare il livello di effettiva e tempestiva informazione e dialogo tra tutte le componenti del Liceo in relazione sia alle attività didattiche sia di ampliamento dell'offerta formativa svolta, suggerendo e predisponendo adeguati metodi e protocolli informativi con tutti gli Associati, anche a mezzo di strumenti informatici e/o invio telematico;
 - k. promuovere attività teorico-esperenziali rivolte alle diverse polarità della relazione educativa (genitori-alunni-insegnanti) allo scopo di facilitare uno sviluppo armonico e una relazione di crescita.

Per l'individuazione di queste attività l'Associazione si relazionerà con il Dirigente Scolastico e gli Organi Scolastici di volta in volta competenti.

ART. 4) 1. L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

ART. 5) 1. L'Associazione è aperta prioritariamente agli alunni ed ex alunni, ai loro genitori e tutori, insegnanti ed ex insegnanti del Liceo ed al personale non docente del Liceo, i quali assumono lo stato di "SOCI ORDINARI".

2. Possono altresì essere ammessi, con lo stato di "SOCI SOSTENITORI" tutti coloro che, non rientrando nella precedente categoria, siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano gli scopi, lo spirito e gli ideali, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione ed ideologia.

3. Sono "SOCI BENEMERITI" tutte le persone e gli Enti che, attraverso le loro iniziative, diano contributi preziosi sotto forme diverse, allo svolgimento delle attività associative.

4. Sono "SOCI JUNIOR" gli associati che non hanno ancora compiuto la maggiore età e che non hanno diritto di voto né possono essere eletti alle cariche sociali.

5. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

6. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.



ART. 6) 1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

2. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

4. Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 7) 1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

2. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

3. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 8) 1. I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 9) 1. Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempianti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o d'ingresso;
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

2. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.



ART. 10) 1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente e il Vice Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

2. Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

ART. 11) 1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

3. All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

4. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

5. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, nella opportuna area dedicata all'Associazione all'interno del sito istituzionale del Liceo) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 12) 1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.



3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 13) 1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 Codice Civile.

2. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

3. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

4. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 14) 1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 15) 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di undici membri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

2. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

3. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Consigliere.

4. Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente viene nominato nell'atto costitutivo.

ART. 16) 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

2. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.



ART. 17) 1. Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 18) 1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi

ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 19) 1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

2. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

4. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

5. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.



ART. 20) 1. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 21) 1. Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

2. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

3. Il Collegio dei Sindaci Revisori: - controlla l'amministrazione dell'Associazione; - vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

4. Il Collegio dei Sindaci Revisori può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

5. I Sindaci Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 22) 1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dai contributi, dalla quota associativa annuale e da erogazioni liberali degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dai contributi degli organismi internazionali;
- e. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- f. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- g. da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttive marginali, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali.

ART. 23) 1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 24) 1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.



2. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 25) 1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 26) 1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 27) 1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.

ART. 28) 1. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto al Liceo Scientifico G. Marconi di Foligno, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 29) 1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

I SOCI FONDATORI

Giuseppe Per... Laura Paola Lebestree... Mediana Joffe
Enrico... Francesco Mauro... Roberto... Maria...
Roberto Federico... Gianluigi D'Agate... Licia Antonella Acerò
Anna... Rita...



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Foligno

ALLEGATO ALL'ATTO PRIVATO
Reg.to a Foligno il 24 LUG. 2014
Al n. 1497 Vol. 3

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio territoriale di Foligno
Via Gorizia, 2 - 06034 Foligno (PG)

Per IL DIRETTORE
UFFICIO
L. 24/07/2014
S. 1497/3